

ADHD ITALIA

Coordinamento di Organizzazioni

“ADHD Italia – Coordinamento di Organizzazioni” è un’associazione che rappresenta un coordinamento di organizzazioni di volontariato italiane impegnate in merito al disturbo da “Deficit di Attenzione e Iperattività” (acronimo inglese ADHD, da cui l’utilizzo nel nome stesso dell’associazione) costituitasi il 30/10/2021, per riunire insieme organizzazioni italiane che forniscono supporto ad adulti, adolescenti e bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività e disturbi con esso in comorbidità. Il coordinamento si avvale dell’attività di volontari esperti in orientamento familiare e mutuo sostegno, insieme alla collaborazione di clinici esperti sul disturbo ADHD e del comitato scientifico.

L’obiettivo di creare un coordinamento per l’Italia nasce dalla necessità di aumentare la forza delle organizzazioni esistenti che operano sulle problematiche inerenti il disturbo ADHD e la presa in cura delle persone che ne soffrono, cooperando tutte insieme al fine di condividere idee progettuali, azioni, informazioni, iniziative e per promuovere miglioramenti nei servizi di sanità pubblica e nella tutela e salvaguardia dei diritti delle persone che ne sono affette.

Art.1 - Costituzione e Sede

1. Ad opera delle organizzazioni (APS, OdV, Società Scientifiche, ecc.) che sono impegnate sul fronte della tutela dei diritti delle persone sofferenti del disturbo ADHD, della corretta divulgazione scientifica delle conoscenze sul disturbo, della definizione di percorsi diagnostici validati e dei trattamenti necessari per la presa in cura, così come indicate nelle linee guida internazionali, **è costituita l’organizzazione di volontariato “ADHD Italia – Coordinamento di Organizzazioni”** (d’ora in poi “Coordinamento”), come insieme di associazioni attive sul territorio nazionale per la difesa dei diritti delle persone con disturbo ADHD **avente sede legale al Viale Mellusi n. 68 (“Palazzo del Volontariato“) Benevento 82100.**

Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati;

2. Il Coordinamento è apolitico e aconfessionale e le cariche, sebbene semplicemente rappresentative, trattandosi di volontariato, dovranno essere tutte spurie da incarichi politici ed elettivi;
3. Il Coordinamento non persegue fini di lucro, neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli enti associati e di terzi nel pieno rispetto della loro libertà e dignità;
4. I rappresentanti del Coordinamento operano in spirito di gratuità in quanto gestito da volontari. Il coordinamento ha durata illimitata e la sua struttura è democratica;
5. È prevista l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV facenti parte del Coordinamento;
6. Tali enti devono essere operativi ed iscritti da almeno 2 anni al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 Testo e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2018;
7. Se successivamente alla costituzione dell’organizzazione, il numero degli associati dovesse divenire inferiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge, esso dovrà essere reintegrato entro un anno.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo "ODV" o dell’indicazione di "organizzazione di volontariato"

- 1.L’Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di "organizzazione di volontariato" o l’acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

2. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art.3 - Obiettivi del Coordinamento

Il coordinamento si pone come obiettivi, quelli di:

1. sostenere ed avviare tutte le iniziative che si ritengono necessarie al fine di promuovere i bisogni di cura, l'inclusione scolastica, sociale, lavorativa per migliorare la qualità della vita delle persone con ADHD e delle loro famiglie; tutelare i diritti delle persone che soffrono del disturbo ADHD in tutti gli ambiti possibili: Sociale, Istruzione, Lavoro, Sanità e Salute Mentale;
2. sensibilizzare sull'ADHD e sui gruppi di supporto volontario a sostegno di genitori e persone con ADHD in Italia, per diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e una maggiore attenzione degli specifici bisogni di cura delle persone con ADHD e delle loro famiglie;
3. consentire la corretta divulgazione delle conoscenze scientifiche sul disturbo ADHD, in tutti gli ambiti possibili: Sociale, Istruzione, Lavoro, Sanità e Salute Mentale;
4. richiedere e sostenere la definizione di percorsi diagnostici validati e dei trattamenti necessari per la presa in cura dei pazienti, così come indicati nelle linee guida internazionali e nazionali e nel DSM5 - Manuale diagnostico e statistico dei disturbi di Salute Mentale;
5. organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta, al fine di garantire la tutela del diritto costituzionale alla salute dei cittadini;
6. avviare tutte le azioni utili e necessarie per la difesa dei diritti delle persone con ADHD e disturbi in comorbidità;
7. collaborare con le istituzioni ed amministrazioni a livello nazionale e regionale, così come coordinare la propria azione con quella di altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

Art.4 – Finalità ed Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in modo continuato, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono quelle di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105

1. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (comma m art. 5 del D.Lgs. 117/2017)
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo (comma i art. 5 del D.Lgs. 117/2017)
3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (comma w art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- a. favorire il dialogo ed il confronto propositivo tra le organizzazioni del coordinamento e le istituzioni nazionali sui vari aspetti sociali, scientifici, clinici, formativi, inserimento al lavoro riguardanti l'ADHD;
- b. prevedere la circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative realizzate o in via di realizzazione;
- c. promuovere un volontariato che veda protagonisti tutte le organizzazioni aderenti, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per la salvaguardia dei diritti delle persone che soffrono del disturbo ADHD;
- d. essere riferimento per le istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale ed esercitare una maggiore pressione sulle istituzioni per garantire l'attuazione d'iniziative volte a favorire la definizione di Linee Guida nazionali e la loro corretta attuazione nella presa in cura delle persone con ADHD;
- e. favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa;
- f. rappresentare, a livello nazionale, le organizzazioni aderenti;
- g. promuovere ogni iniziativa possibile alla realizzazione dei precedenti punti ai tavoli istituzioni tipo consulte, ecc. ai vari livelli di operatività (regionale, nazionale)
- h. qualora possibile, coordinare la propria azione con quella di altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

Nell'esercizio delle attività, il Coordinamento si avvarrà prevalentemente delle prestazioni volontarie dei propri associati (art. 32, comma 1 del CTS), potendo ricorrere al lavoro retribuito soltanto in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di precisi limiti fissati dalla legge.

L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Art.5 - Ammissione ed esclusione

1. Sono soci dell'Associazione tutte le organizzazioni ed enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su esplicita domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.
2. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
4. La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
5. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a. recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

- c. per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
 7. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.6 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione ove esistenti;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art.7 – Organi sociali

Sono organi del Coordinamento:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) l'organo di controllo (eventuale)*;
- g) l'organo di revisione (eventuale)*;
- h) il Comitato Scientifico

*L'organo di controllo, o il Revisore Unico vanno costituiti nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Art.8 - Assemblea

L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del coordinamento. L'assemblea è costituita dalle organizzazioni aderenti nella persona dei loro Presidenti o Responsabili delle organizzazioni di volontariato aderenti al Coordinamento.

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Coordinamento in via ordinaria almeno una volta l'anno; l'assemblea è convocata dal Presidente in via straordinaria per la discussione delle proposte di modifica statutaria o di scioglimento e liquidazione dell'associazione;
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare o da un terzo dei Consiglieri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro TRENTA giorni dal ricevimento della richiesta.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

3. L'assemblea è convocata, almeno QUINDICI giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza;
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in caso di sua assenza o impedimento anche temporaneo, dal socio indicato dall'assemblea;
5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega; ogni socio può portare massimo due deleghe; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di intervenuti non inferiore al numero dei membri del Consiglio Direttivo e può aver luogo dopo 24 ore dalla prima;
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare in merito al programma d'attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) deliberare in merito al bilancio preventivo;
 - c) deliberare in merito al bilancio consuntivo;
 - d) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico delle organizzazioni aderenti;
 - e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere i componenti dell'organo di controllo;
 - g) deliberare in merito ad ogni altra materia che non sia di competenza di altri organi statutari.

Art.9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i membri delle associazioni aderenti ed è composto da tre a sette membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
3. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I Consigli possono essere tenuti anche in videoconferenza o con altre modalità che assicurino la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare in tempo reale al dibattito.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) fissare le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento;
 - b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - d) favorire l'aggregazione delle organizzazioni di volontariato, garantendo il rispetto dell'originaria identità di ciascuna;
 - e) realizzare il collegamento delle organizzazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno ad obiettivi comuni;
 - f) sostenere e collegare le iniziative e le attività delle organizzazioni aiutandole a potenziare l'efficacia operativa;
 - g) promuovere la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato offrendo alle organizzazioni occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;
 - h) affiancare le organizzazioni nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con i responsabili delle istituzioni nazionali e regionali oltre che degli Enti locali,
 - i) rappresentare le organizzazioni aderenti al Coordinamento presso le autorità e gli organismi nazionali;
 - j) eleggere il Presidente del Coordinamento;
 - k) nominare il Segretario ed il Tesoriere;
 - l) accogliere o rigettare le domande delle organizzazioni che intendono aderire;

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

- m) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) designare, su indicazione delle Associazioni aderenti, i propri rappresentanti in seno ad organismi regionali e nazionali.
5. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno venire sostituiti con i primi dei non eletti. Tuttavia, il numero dei membri sostituiti nel corso del mandato del Consiglio non dovrà essere superiore a un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. In caso di superamento di questo quorum, il Consiglio decade ed entro 30 giorni viene convocata un'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio. In caso di assenza di non eletti, l'Assemblea provvede entro 30 giorni a eleggere il o i membri mancanti, oppure – a discrezione dell'Assemblea – provvede a confermare il Consiglio nei membri residui.

Art.10 - Presidente

1. Il Presidente, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
3. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal segretario.

Art.11 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

1. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
2. provvede al disbrigo della corrispondenza.
3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art.12 - Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del Coordinamento nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Art.13 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Per gli enti associativi del Terzo settore l'obbligo di nomina è previsto soltanto qualora siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. Qualora nominato, tale organo esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa del Coordinamento, come previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 30 del CTS di seguito sintetizzati
 - vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
 - monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;
 - attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - revisione legale dei conti qualora siano superati i limiti previsti e qualora sia investito di questa funzione lo stesso organo di controllo.

Art.15 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate nei limiti delle norme dettate per ogni organo.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
3. A coloro che rivestono cariche sociali si riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'espletamento delle funzioni inerenti le predette cariche.

Art.16 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio coincide con l'anno solare.
4. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere impiegato a favore delle attività previste dal presente statuto.

Art.17 - Aderenti

1. Sono aderenti al Coordinamento le organizzazioni regionali o provinciali iscritte al registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS ai sensi dell'art. 4 che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto del Coordinamento. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio.
3. Gli aderenti cessano di appartenere al Coordinamento per:
 - a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Coordinamento delle Associazioni;
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c) per indegnità deliberata dal Consiglio;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

4. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.
5. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.18 - Quota sociale e risorse economiche

1. La quota associativa a carico delle organizzazioni aderenti al Coordinamento è fissata dall'assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. All'atto della costituzione dell'associazione la quota di adesione annuale è fissata in 300€ per aderente da versare sul conto corrente che verrà aperto a seguito della regolarizzazione della posizione presso l'Agenzia delle Entrate e dell'attribuzione del Codice Fiscale.
2. Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative e contributi delle organizzazioni aderenti,
 - b. contributi di privati,
 - c. contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate; eventuali attività commerciali devono essere svolte in via non prevalente;
 - h. rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti al Coordinamento a qualunque titolo.
3. Il Presidente, su esplicita deliberazione del Consiglio Direttivo, dovrà recarsi presso un istituto bancario o in posta, con copia dell'Atto Costitutivo e Statuto registrati all'Agenzia delle Entrate e del codice fiscale dell'Organizzazione per richiedere l'apertura del conto corrente.
4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
5. Ogni operazione finanziaria è disposta previa deliberazione del Consiglio Direttivo

Art.19 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno dei soci dell'Assemblea stessa. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta assemblea dei soci.

Art.20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art.21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro Regionale del Volontariato o a fini di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa

Art.22 - Assicurazione dei volontari

Essendo l'organizzazione un Coordinamento di Organizzazioni, l'assicurazione dei volontari attivisti del Coordinamento è a carico dell'associazione territoriale di cui gli stessi fanno parte. Queste ultime, in quanto Enti del Terzo Settore, devono prevedere per i propri aderenti che prestano attività di volontariato siano assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 della legge 117/2017 Codice Terzo Settore e vengono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ADHD ITALIA - Coordinamento di Organizzazioni

Art.23 – Logo dell’Organizzazione

E’ scelto come logo dell’organizzazione “ADHD Italia”, la seguente immagine che vuole rappresentare in modo stilizzato l’impegno di persone ed organizzazioni in collaborazione tra loro (colori rosso, arancione, avion/azzurro e verde) sul tema del disturbo ADHD in ITALIA, che riporta:

- i colori nazionali del verde, bianco e rosso
- il testo “ADHD” in colore arancione
- il testo “ITALIA” in colore blu.
- il testo “COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONI ADHD” in colore grigio per tutta la lunghezza dell’immagine

Immagine logo di “ADHD Italia – Coordinamento di organizzazioni”



Art.24 – Efficacia dello Statuto

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’organizzazione.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art.25 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Letto, confermato e sottoscritto

BENEVENTO (BN), il 30/10/2021